



Decreto Dirigenziale n. 16 del 14/07/2017

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 12 - Direzione Generale per le politiche culturali e turismo

U.O.D. 92 - STAFF - progr. sistema turistico funzioni di supporto tecnico-amminis.

Oggetto dell'Atto:

L.R. N. 16 DEL 2/.11.2000, ART. 5. RIMOZIONE VINCOLO ALBERGHIERO. RICHIESTA SVINCOLO TAIS S.R.L.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. che la legge regionale 28 novembre 2000, n. 16 ha provveduto alla disciplina del vincolo di destinazione delle strutture ricettive turistiche nonché ai casi di rimozione del vincolo medesimo;
- b. che detto vincolo di destinazione, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della citata legge regionale, può essere rimosso, su richiesta del proprietario, solo se viene comprovata la non convenienza economico-produttiva della struttura ricettiva e previa restituzione di contributi e agevolazioni pubbliche eventualmente percepiti;
- c. che, per le strutture ricettive soggette a vincolo, il Comune può consentire il mutamento della destinazione turistico-ricettiva previa autorizzazione della Giunta Regionale;
- d. che quest'ultima, sentito il parere dell'Ente Provinciale per il Turismo, delle associazioni di categoria e delle Organizzazioni Sindacali di settore, può autorizzare il mutamento della destinazione della struttura ricettiva compatibilmente con gli atti della programmazione regionale;
- e. che la L.R. n. 16 del 22.12.2004 "Norme sul governo del territorio" e s.m.i. ha previsto, tra l'altro, che:
 - e.1 l'adozione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e delle relative variazioni spetta, nell'ambito di rispettiva competenza, alla Regione, alle Province e ai Comuni (art. 7, co. 1);
 - e.2 la pianificazione territoriale e urbanistica si esercita mediante la formazione di piani generali e di piani settoriali, con i quali gli enti territoriali e pubblici preposti alla tutela di specifici interessi partecipano al procedimento pianificatorio relativamente alle proprie attribuzioni (art. 7, co. 2);
 - e.3 sono demandate ai Comuni tutte le funzioni relative al governo del territorio non espressamente attribuite dall'ordinamento e dalla legge 16/04 alla Regione e alle Province (art. 8, co. 1);
 - e.4 alla Regione e alle Province sono affidate esclusivamente le funzioni di pianificazione ad esse attribuite dalla legislazione nazionale e regionale che riguardano scelte di interesse sovracomunale (art. 8, co. 2);
- f. che, a tutt'oggi, la pianificazione territoriale e urbanistica di competenza della Regione è stata esercitata soltanto con l'approvazione del Piano Territoriale Regionale (PTR), avvenuta con la L. R. del 13 ottobre 2008 n. 13, mentre non sono stati adottati i Piani Settoriali Regionali (PSR) di cui alla citata L.R. 16/2004 regolanti specifici interessi e attività coinvolgenti l'uso del territorio;

CONSIDERATO

- a. che il sig. Tais Gaetano, nato a Napoli il 1.06.1945, quale rappresentante legale della TAIS s.r.l. con sede in Napoli alla via Milano n. 13 - con istanza del 16.05.2017, trasmessa dalla *Direzione Sviluppo economico, Ricerca e Mercato del Lavoro del Comune di Napoli*, acquisita al protocollo della Direzione Generale per le politiche culturali e il turismo- Staff 50.12.92, società proprietaria della struttura turistico-ricettiva dalla stessa denominata Hotel Regina Napoli sita in Napoli, via Milano n. 13, III piano int.9 e 10, costituita da sei camere, una tripla, due singole ed una sala comune per complessivi 17 posti letto, NCEU Comune di Napoli Sez. Urb. VIC - foglio 14 - part. 468 - sub 29 - Zona cens. 8 - cat. D2; ha richiesto la rimozione del vincolo di destinazione per la medesima struttura ricettiva;
- b. che con relazione tecnica sottoscritta dal dott. Giampiero Falco, dottore commercialista, iscritto all'albo dei dottori commercialisti della Provincia di Napoli al n. 2091, trasmessa in data 16/05/2017, su richiesta dell'ufficio, ad integrazione della documentazione già presentata con la richiesta di svincolo, è stata esposta la non convenienza economico-produttiva della struttura ricettiva;

- c. che con la nota n. 401901 del 08/06/2017 sono stati richiesti i pareri di cui al comma 5, art. 3, della L.R. 16/2000, all'Ente Provinciale per il Turismo di Napoli nonché alle Associazioni di categoria e alle organizzazioni sindacali di settore della medesima provincia;
- d. che tra i pareri richiesti, trascorsi oltre 30 giorni entro i quali ricevere il parere stesso dell'EPT di Napoli e delle associazioni e rappresentanti di categoria citati, è pervenuto in data 22/06/2017 (prot. n. 432736) solo quello della Confcommercio Napoli, che ha espresso parere favorevole alla rimozione del vincolo di destinazione alberghiera dell'Hotel Regina Napoli, con nota trasmessa a mezzo PEC del 7.11.2014 ha richiesto ulteriori informazioni al fine di poter esprimere il proprio parere al riguardo;

CONSIDERATO altresì

- a. che, dalla documentazione prodotta dall'istante e dal riscontro al parere richiesto da parte della Confcommercio di Napoli, non emergono elementi ostativi alla rimozione del vincolo;
- b. che - stante la perdurante assenza di una pianificazione settoriale regionale regolante specifici interessi e attività coinvolgenti l'uso del territorio e in base alla legislazione vigente in materia urbanistica ed edilizia - le valutazioni della Regione, acquisiti i pareri di cui all'art. 5 della L.R. 16/2000, di fatto non possono che limitarsi al controllo circa la sussistenza di contributi pubblici per la realizzazione del manufatto, atteso che in tale ipotesi il vincolo deve perdurare per un certo periodo, pena la decadenza del contributo e la restituzione del medesimo;
- c. che, pertanto, necessitando il Comune della previa autorizzazione regionale nell'ambito del procedimento per il mutamento della destinazione turistico-ricettiva in atto, l'autorizzazione di cui alla legge 16/2000, avente per oggetto la rimozione del vincolo, si configura come atto presupposto rispetto al provvedimento finale produttivo di effetti giuridici, di competenza esclusiva del Comune;

RITENUTO di dover provvedere, nei limiti di quanto sopra esposto, al rilascio della richiesta autorizzazione;

VISTI

- a. il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico Edilizia)
- b. la L.R. 28 novembre 2000, n. 16, "Sottoposizione a vincolo di destinazione delle strutture ricettive-turistiche";
- c. la L.R. 28 novembre 2001, n. 19
- d. la L.R. 22 dicembre 2004, n. 16 "Norme sul governo del territorio;
- e. la DGR n. 612 del 29.10.2011 di approvazione del Regolamento n. 12 "Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania;
- f. la Delibera della G.R. n. 427 del 27/09/2013;
- g. il D.P.G.R.n. 221 del 31.10.2013;
- h. la DGR n. 488 del 31.10.2013;
- i. il Decreto Dirigenziale n. 406 del 14.11.2013 del Direttore Generale 51.01.00.00;
- j. il Decreto dirigenziale n. 199 del 29/04/2014 del Direttore Generale 51.01.00.00;
- k. il Regolamento n. 12 del 15/12/2011 e ss.mm.ii. con il quale è stata approvata dalla Giunta regionale la riorganizzazione dei propri uffici e delle strutture amministrative;
- l. la D.G.R. n. 235 del 26/04/17 e il successivo DPGR n. 84 del 05/05/2017 di conferimento dell'incarico di Responsabile dello Staff - programmazione sistema turistico - funzioni di supporto tecnico amministrativo, codice 50.12.92, presso la Direzione Generale per le Politiche culturali e il Turismo, al dott. Grassia Mario;

alla stregua dell'istruttoria espletata dal responsabile del procedimento dello Staff 50.12.92

DECRETA

1. di autorizzare, nei limiti della propria competenza in materia, la rimozione del vincolo di destinazione per la struttura turistico-ricettiva "Hotel Regina Napoli" sita in Napoli, via Milano n. 13, III piano int.9 e 10, costituita da sei camere, una tripla, due singole ed una sala comune per complessivi 17 posti letto, NCEU Comune di Napoli Sez. Urb. VIC - foglio 14 - part. 468 - sub 29 - Zona cens. 8 - cat. D2 richiesta dal legale rappresentante della società TAIS s.r.l. con sede in Napoli alla via Milano n. 13;
2. di demandare al Comune di Napoli - prima che assuma ogni determinazione circa il mutamento della predetta destinazione d'uso - le valutazioni tecniche e giuridico-amministrative, di propria esclusiva competenza e responsabilità, in merito al rispetto di tutte le prescrizioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti e dalle norme che regolano lo svolgimento delle attività edilizie;
3. di trasmettere il presente atto al Comune di Napoli *Direzione Sviluppo economico, Ricerca e Mercato del Lavoro* (NA), alla Direzione Generale 50.12.00, nonché il corrispondente file riassuntivo al Bollettino Ufficiale – Ufficio Relazioni con il Pubblico per la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs 33/2013 in materia di trasparenza della P.A., alla TAIS s.r.l. a titolo di notifica.

Grassia